



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
- Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
- Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere -
- Dott. Ennio MALZONE - Rel. Consigliere -
- Dott. Maria Margherita CHIARINI - Consigliere -

M  
/ 03

Oggetto

Esecuzione forzata -  
fallimento dell'esecutato-  
legittimazione attiva  
all'opposizione

R.G.N. 1488/00

Cron. 25996

Rep. 3224

Ud. 29/11/02

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

BA , BI  
 , elettivamente domiciliati in ROMA ,  
 , presso lo studio dell'avvocato ETTORE  
 PAPARAZZO, che li difende anche disgiuntamente  
 all'avvocato ANNA MARIA BUZZONI ZOCCOLA, giusta delega  
 in atti;

- ricorrenti -

**contro**

BANCA M , in persona del Vice  
 Presidente e legale rappresentante p.t. Mauro  
 F , elettivamente domiciliata in ROMA

2002

2362



, presso lo studio dell'avvocato ANTONINA ANZALDI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE MIRABELLA, giusta delega in atti;

**- controricorrente -**

**contro**

L SRL, in persona del suo amministratore unico sig. Antonio C , elettivamente domiciliata in ROMA , presso lo studio dell'avvocato CESARE DELLA ROCCA, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati SALVATORE MORVILLO, NICOLA ALESSANDRO MORVILLO, giusta delega in atti;

**- controricorrente -**

**nonchè contro**

FALL I SRL;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 6366/99 del Tribunale di MILANO, Sezione III Civile, emessa il 30/06/99 e depositata l'01/07/99 (R.G. 7712/98);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;

udito l'Avvocato Antonino ANZALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del



ricorso.

### Svolgimento del processo

Nella procedura esecutiva immobiliare n.34115/93  
R.G. tribunale Milano, promossa dal M  
nei confronti dell'Immobiliare C R  
s.r.l., C Bi , dichiarando di agire quale  
socio e creditore della società esecutata, anche in via  
surrogatoria, proponeva opposizione all'esecuzione e  
agli atti esecutivi, chiedendo la revoca dell'ordinanza  
di vendita dell'immobile pignorato, perché emessa in ca-  
renza dei presupposti di cui all'art.567 cpc.

Il G.E. revocava l'ordinanza di vendita, ordinava il  
deposito della documentazione ipotecaria e richiamava  
il c.t.u. a chiarimenti; quindi, con ordinanza 25.11.97  
disponeva per l'udienza del 10.3.98 la nuova vendita  
dell'immobile di proprietà della società esecutata, che  
nel frattempo era stata dichiarata fallita (provvedi-  
mento del 26.6.97). Con comparsa d'intervento del  
7.4.98 si costituiva anche Ba M.

, quale socia e creditrice della società esecuta-  
ta, chiedendo la sospensione della vendita.

Il G.E., respinte le istanze di sospensione  
dell'esecuzione, con ordinanza in data 10.3.98 aggiudi-  
cava l'immobile pignorato alla L srl al prezzo di  
£. 10.072.000.000



Con atto 25.3.98 Bi C: ) proponeva opposizione avverso la predetta ordinanza di aggiudicazione dell'immobile pignorato e, in via subordinata, chiedeva la sospensione della vendita ex art.586 cpc.

Si costituiscono in giudizio il creditore procedente, il curatore del fallimento della società esecutata e l'aggiudicataria I srl.

Con sentenza n.6366 del 30.6.99 il tribunale di Milano rigettava l'opposizione, condannando gli opposenti alle spese di lite.

Il giudice adito, pur rilevando che "...la giurisprudenza della Suprema Corte ha escluso, nel caso di fallimento del debitore, la permanenza della legittimazione straordinaria del creditore ad agire in via surrogatoria (Cass.2338/91)", considerava che "anche se si volesse per ipotesi superare questa eccezione, l'opposizione (qualificata agli atti esecutivi) è comunque infondata nel merito": riteneva il prezzo di vendita fissato dal c.t.u congruo in relazione alle condizioni dell'immobile pignorato e che, secondo l'orientamento della Cassazione, la vendita può svolgersi anche in mancanza di una pluralità di offerenti.

Per la cassazione della decisione ricorrono il Bi C e M B Bi , esponendo due motivi, supportati da memoria.



Resiste con controricorso la Banca M

spa.

### **Motivi della decisione**

Assume valore pregiudiziale la questione della legittimazione ad agire da parte dei due attuali ricorrenti, già evidenziata dal primo giudice in ordine all'azione di surrogazione proposta dal Bi e ampiamente sviluppata dalla difesa della banca procedente nei motivi di controricorso.

I ricorrenti difettano della legittimazione ad agire sia quali soci della società esecutata sia quali creditori della medesima.

Ed infatti, nelle società di capitali, dotate di distinta soggettività giuridica e di propria autonomia patrimoniale, l'interesse del socio alla conservazione della consistenza patrimoniale della società avviene solo attraverso strumenti interni che ne assicurano la partecipazione alla vita sociale secondo le regole stabilite dall'ordinamento societario, ma non implica la legittimazione ad assumere iniziative esterne, quali azioni giudiziarie e impugnazione di atti, il cui esercizio resta riservato alla società medesima (Cass.civ.1788/89). Né la dichiarazione di fallimento della società esecutata può abilitarlo ad agire in via surrogatoria per la tutela del patrimonio della medesi-



ma, perché l'inammissibilità delle azioni esecutive o della loro prosecuzione sui beni del debitore, sanzionata dagli artt. 51 e 52 leg.fall., si traduce nell'inammissibilità delle azioni cautelari, in virtù del loro carattere strumentale rispetto alle esecuzioni.

Ed invero, il sistema concorsuale proprio della procedura fallimentare è informato a due fondamentali principi, connessi fra di loro, quello dell'universalità oggettiva, derivante dall'art. 42 leg. fall., e quello dell'universalità soggettiva, stabilito dagli artt. 51 e 52 stessa legge.

Secondo il primo principio, alla data del provvedimento di fallimento il debitore è privato della disponibilità di tutto il suo patrimonio che viene inventariato e preso in consegna dal curatore.

In base al secondo principio, il creditore concorsuale, per divenire concorrente sul patrimonio inventariato del debitore, deve sottostare alle norme speciali sulla formazione dello stato passivo, essendo impedito al singolo sia di agire in via autonoma sui beni del debitore per la realizzazione del credito, in quanto i medesimi nella totalità sono destinati alla soddisfazione delle ragioni creditorie concorrenti, sia di promuovere o proseguire azioni volte alla conservazione

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke.



del patrimonio del fallito, la cui esperibilità resta riservata al potere decisionale del curatore, in ciò coordinandosi i due menzionati principi.

Per le ragioni suesposte il ricorso va rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della creditrice resistente, così come liquidate in dispositivo.

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, oltre onorari che liquida in euro 2000/00 per ciascuno dei resistenti costituiti (M. e srl L. ).

Così deciso in Roma addì 29.11.02

Il Consigliere relatore

Il Presidente

**IL CANCELLIERE C1**  
Innocenzo Battista

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**  
Oggi **19 AGO. 2003**

**IL CANCELLIERE C1**  
Innocenzo Battista

**CORTE SUPREMA CASSAZIONE**

Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 9-12-2003 serie 4 al n. 40857 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)

**IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA**  
Roberto Fiesole